



Prot. n. 876

Determinazione n. 3/2025

Vs/rif.

Aosta, 27 febbraio 2025

**DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 PER
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50,
COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE, CONTROLLO,
MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA RELATIVI ALL'INFRASTRUTTURA
INFORMATICA DELLA SOCIETÀ DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A.**

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023,

PREMESSO CHE

- a) la Società ha la necessità di affidare il servizio di gestione, controllo, manutenzione ordinaria e assistenza relativi all'infrastruttura informatica della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.;
- b) ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- c) ancorché l'importo di affidamento sia sotto la soglia dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, è interesse della Società, in ragione della peculiarità e complessità del servizio, avviare una procedura negoziata ed acquisire offerte idonee a soddisfare i bisogni della stazione appaltante;
- d) per la tipologia e l'entità del servizio da affidare, la selezione dell'operatore economico per l'esecuzione del contratto di cui si tratta, può avvenire mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, nel solco dei principi generali di cui agli articoli 1-12 del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare del principio di risultato come disciplinato dall'art. 1;





- e) il servizio non presenta interesse transfrontaliero certo, in ragione del suo modesto importo economico;

RILEVATO CHE

- f) si rende opportuno adottare, per la selezione delle offerte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1;
- g) i servizi non possono essere suddivisi ab origine in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, considerato che le lavorazioni prevedono prestazioni non divisibili da realizzare unitariamente dal medesimo operatore economico, anche per ragioni connesse al raggiungimento del risultato atteso ed alla gestione della sicurezza informatica;
- h) la Società, nella presente procedura, si avvale ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 della piattaforma di approvvigionamento telematico PlaCe-VdA, gestita dalla società IN.VA. S.p.A.;
- i) ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la garanzia provvisoria;
- j) ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs 36/2023 la Società richiederà la costituzione della garanzia definitiva per l'esecuzione del medesimo contratto nella misura massima del 5% del valore contrattuale;

CONSIDERATO CHE

- k) ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, è stata stimata in € 920,00 annui la quota relativa alla manodopera, sulla base della stima del monte ore necessario per l'esecuzione delle prestazioni e del costo orario nell'ambito del contratto più rappresentativo nel settore, valutando altresì i rinnovi contrattuali previsti;
- l) ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 il contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (CCNL) individuato quale trattamento economico e normativo di riferimento è quello per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Commercio e terziario (cod. CNEL H011), salvo le deroghe di cui al comma 3 del medesimo art. 11;





- m) la Società si riserva di avviare il contratto in termini anticipati ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 17 comma 8 del medesimo Codice;
- n) Si procederà a revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.2-bis al medesimo, a condizione che non venga alterata la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; la clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. La clausola di revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla Stazione appaltante quando la variazione dell'indice sintetico stabilito nel successivo periodo supera in aumento o in diminuzione la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Si applica l'allegato II.2-bis. Atteso che la prestazione principale rientra nel CPV 72611000-6 (Servizi di assistenza tecnica informatica), non presente nella Tabella D dell'allegato II.2-bis, in base al comma 2, lettera d) dell'art. 11 del medesimo Allegato, ai fini della determinazione della variazione del prezzo si utilizzerà l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi relativo al settore ATECO 62 "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse";
- o) ai sensi dell'art. 120, comma 9, viene stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e che in tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

VALUTATO CHE

- p) l'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, non è ammesso trattandosi di servizio altamente specialistico.
- q) ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 non si ravvisano ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dei commi 1 e 3 della medesima disposizione, con riferimento ai soggetti che hanno concorso, a vario titolo, nella gestione della presente procedura;
- r) ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, il contratto con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante scrittura privata secondo quanto previsto per gli affidamenti sotto la soglia di cui all'art. 14 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici.





- s) di non impegnare alcun importo a titolo di contributo di gara, in quanto si applica l'esenzione ai sensi della Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023;

VISTI

- lo Statuto della Società;
- il vigente Regolamento degli appalti di forniture, lavori e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- il D.Lgs. n. 36/2023 ed i relativi Allegati;

DECIDE

1. di dare avvio, sulla base di quanto esposto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023, alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione, controllo, manutenzione ordinaria e assistenza relativi all'infrastruttura informatica della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.;
2. di approvare gli schemi della documentazione di gara, quali parti integranti e sostanziali del presente atto anche se non materialmente allegati;
3. di indire la gara mediante procedura negoziata con pubblicazione di un avviso di indagine di mercato ai sensi 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023;
4. di avvalersi per la presente procedura della piattaforma di approvvigionamento digitale PlaCe-VdA gestita da IN.VA. S.p.A.;
5. di precisare che l'elenco degli O.E. invitati sarà pubblicato a procedura esperita per il corretto esito della stessa;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 119, commi 2 e 17, del D.Lgs. 36/2023, i servizi non sono subappaltabili per i motivi indicati nel preambolo della presente determina.
7. di dare atto della sussistenza della copertura di spesa complessiva del servizio;
8. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è finanziata con risorse proprie della Società;





-
9. di stabilire che il contratto avrà la forma della scrittura privata, soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4. del D.Lgs. 36/2023.
 10. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto - RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto ing. Michel Luboz;
 11. di dare atto che la Delibera Anac n. 610 stabilisce l'esenzione dal contributo a favore dell'A.N.A.C.;
 12. di dare atto che la spesa e la corrispondente entrata saranno esigibili negli anni 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.

Il Responsabile Unico del Progetto
(Michel Luboz)
(documento firmato digitalmente)

